

*P.C.*

Bari 7.12.1976

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 217 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE:

"ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA"

A FIRMA DEI CONSIGLIERI: Pasquale Panico, Giovanni Leucci, Cosimo Raimondo, Giovanni Papapietro, Antonio Somma.

*dot. Finocchiaro*

RELAZIONE

004115	-7 DIC. 1976	
Cat.	Classe	fasc.

Colleghi consiglieri,

con la legge statale 30 aprile 1976 n. 386 il processo di regionalizzazione dell'organizzazione pubblica dell'agricoltura può fare un significativo passo in avanti.

La legge infatti detta norme-quadro nell'ambito delle quali le Regioni hanno la possibilità di istituire Enti di Sviluppo agricolo configurati quali strumenti al servizio delle scelte programmatiche della Regione e degli altri Enti elettivi e quali strutture di consulenza ed assistenza tecnica in materia agricola ai produttori singoli ed associati e agli Enti locali.

Tutto ciò deve costituire una occasione per andare avanti nella costruzione di un sistema di intervento che superi la tradizionale deleteria organizzazione verticistica e settoriale (M.A.F. e sue articolazioni territoriali, enti vari sottratti al controllo delle istituzioni rappresentative, etc.), nonché la pratica degli interventi a pioggia indiscriminati, e veda protagonisti del

./.

le scelte di sviluppo oltre all'Ente Regione anche, e sempre più, il tessuto delle autonomie elettive: Comuni, Comunità Montane, Comprensori (la cui istituzione da parte della Regione diventa sempre più necessaria).

La presente proposta di legge del Gruppo Comunista si propone di fissare con chiarezza, recependo in pieno la volontà in novatrice che ha informato il legislatore nazionale, i compiti e le funzioni del costituendo E.R.S.A.P. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia) e il tipo di rapporto che esso deve avere con l'Ente Regione e gli altri enti rappresentativi.

La presente proposta di legge, infatti, sottolinea in maniera particolare il carattere che deve avere l'E.R.S.A.P. di strumento operativo al servizio della programmazione regionale, comprensoriale, zonale agricola della nostra Regione e, quindi, le sue potenzialità di operare nell'ambito dei programmi generali e settoriali agricoli deliberati dal Consiglio Regionale.

L'occasione della istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per la Puglia deve essere perciò da noi colta per adempiere ad una tale necessità: ecco perchè la presente proposta di legge individua preliminarmente il punto indispensabile da cui partire, per costruire in Puglia un più puntuale e programmato intervento in agricoltura, nella rapida definizione dei piani zonali agricoli. Tali piani, espressione democratica degli enti locali con il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali e sociali interessate, alla cui elaborazione e realizzazione lo E.R.S.A.P. deve dare un notevole apporto tecnico e operativo, do-

vranno fissare precisi indirizzi ed altrettante precise condizioni vincolative per ogni finanziamento pubblico e per i più particolari interventi di assistenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di consulenza a favore delle aziende agricole as sociate o single e delle associazioni dei produttori.

Inoltre i piani zonali, recependo le volontà dei Comuni e degli altri Enti locali interessati, con l'approvazione da parte del Consiglio regionale orienteranno e vincoleranno l'uso del territorio agricolo della Puglia per sottrarlo alle frequenti invadenze speculative che quasi sempre impediscono l'affermarsi del coordinato sviluppo e della espansione e specializzazione produttiva dell'agricoltura.

Altri aspetti fondamentali della presente proposta di legge che si compone di n. 34 articoli sono: assicurare prioritamente i finanziamenti pubblici nonché gli interventi assistenziali tecnici e amministrativi alle cooperative agricole ed alle associazioni dei produttori; marcare un ruolo più attivo e deciso dell'Ente nella individuazione, richiesta ed utilizzazione programmata delle terre incolte e mal coltivate affidate ad apposite cooperative; elaborare, d'intesa con le Comunità Montane, i Comuni, altri Enti elettivi e le associazioni dei produttori, un piano particolare di sviluppo zootecnico per la Puglia; intervenire in maniera specifica per coordinare l'attività di ricerca e di sperimentazione, operando congiuntamente agli Istituti a ciò preposti e nell'intento di diffondere i risultati del

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 312 - TEL. 808755

- 4 -

la ricerca sui fini di una utilizzazione produttiva; promuovere cooperative e forme associative tra produttori agricoli; fornire assistenza tecnica ai coltivatori, alle cooperative, alle associazioni dei produttori, agli Enti locali per la redazione dei progetti e dei piani di sviluppo.

La presente proposta di legge tratta anche gli aspetti organizzativi e strutturali dell'Ente, dei suoi organismi, dell'operato di questi; le forme di vigilanza sugli atti del Consiglio di amministrazione, le gestioni speciali previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976 n. 386.

Per quanto riguarda il complesso problema del personale dell'Ente (quantità e qualità dell'organico, trattamento giuridico ed economico, utilizzazione - d'intesa con i sindacati - di una parte di esso in altri enti regionali o nell'amministrazione dello Stato), considerata la delicatezza delle questioni da definire e la necessità di evitare soluzioni affrettate o comunque inadeguate alla nuova struttura ed ai nuovi compiti dell'Ente e tenuto conto inoltre del breve tempo a disposizione del Consiglio regionale per approvare la legge istitutiva dell'ERSAP - cioè entro il 21 gennaio 1977, data in cui scade definitivamente il mandato del Commissario governativo -, la presente proposta di legge prevede di affidare al costituendo Consiglio di Amministrazione, previo parere della commissione mista per i problemi del personale di cui all'art. 24, entro il limite di tempo di quattro mesi, il compito di procedere ad un esame approfondito del problema e di formulare proposte precise ed argomentate al Consiglio regionale che dovrà decidere in merito.

*Giuseppe Scanzano*  
*Giovanni Tuller*  
*Giuseppe Palmisano*  
*Luigi Paparella*  
*Antonio Fenucci*

PROPOSTA DI LEGGE

"ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA"

A FIRMA DEI CONSIGLIERI: Pasquale Panico, Giovanni Leucci, Cosimo Raimondo, Giovanni Papapietro, Antonio Somma.

Art. 1

E' istituito l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia. Esso ha sede in Bari ed ha competenza sull'intero territorio regionale.

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

L'E.R.S.A.P. è strumento operativo della Regione Puglia per il raggiungimento degli obiettivi di interesse agricolo stabiliti nel l'ambito delle scelte di programmazione - generali e settoriali - regionale, comprensoriale e zonale decise dal Consiglio Regionale con la partecipazione dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Province ed altri organismi di programmazione.

Nell'ambito della programmazione agraria regionale l'E.R.S.A.P. provvede, su richiesta degli Enti locali, e sentite le organizzazioni professionali, sindacali, e cooperative agricole, le associazioni dei produttori agricoli e le altre forze sociali interessate, alla redazione dei piani agricoli zonali.

I piani agricoli di zona, elaborati ai sensi del precedente comma nel rispetto della legge sulla tutela e l'uso del territorio della Regione e, in sua mancanza, delle disposizioni impartite dal

la Regione stessa, approvati dal Consiglio Regionale, costituiscono indicazioni vincolanti per gli strumenti urbanistici.

Gli strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nel territorio interessato dai piani agricoli di zona, ove occorra, saranno modificati per adeguarli agli indirizzi ed ai limiti imposti dai rispettivi piani agricoli zonali.

Gli Enti locali interessati, provvedono alla approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte dell'E.R.S.A.P.

Nel caso l'approvazione non avviene entro tale termine, il piano si intende approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale.

L'E.R.S.A.P. presta la propria opera per l'elaborazione, definizione ed esecuzione dei piani agricoli zonali facenti parte dei piani di sviluppo demandati per legge alle Comunità Montane.

### Art. 3

L'E.R.S.A.P., nell'ambito della programmazione regionale e, in mancanza, delle direttive della Regione, e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani zonali, svolge le funzioni dirette a realizzare le finalità di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386, assicurando la partecipazione delle categorie agricole ai vari livelli territoriali e settoriali.

In particolare l'E.R.S.A.P.:

- a) elabora i programmi tecnici di sviluppo economico e sociale della Regione sulla base delle direttive sia generali sia di settore per la disciplina della attività agricola;

./.

- b) elabora ed esegue, nell'ambito dei piani zonali o settoriali approvati dalla Regione, progetti esecutivi di intervento cu ra su richiesta dei produttori agricoli singoli ed associati l'elaborazione e l'attuazione dei piani aziendali, di proget ti di miglioramento fondiario ed agrario, fornendo altresì a gli stessi ogni opportuna assistenza, purchè in armonia con gli indirizzi generali della Regione e degli altri Enti elet-  
tivi;
- c) svolge le funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti delle leggi 9 maggio 1975 n. 153 e 10 maggio 1976 n. 352;
- d) esegue gli interventi riservati dalla legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni agli Enti di Sviluppo Agricolo;
- e) esercita le funzioni previste dall'art. 9 della legge 30 apri le 1976 n. 386;
- f) svolge le funzioni previste dalla legge della Regione Puglia 2 marzo 1974 n. 17 relativa alle terre incolte o mal coltiva-  
te; formula, di intesa con le cooperative richiedenti ed asse-  
gnatarie di dette terre e nel rispetto degli obiettivi della pianificazione zonale e settoriale, piani pluriennali per il loro utilizzo che assumono valore impegnativo; fornisce assi-  
stenza tecnica e finanziaria alle predette cooperative;
- g) promuove lo sviluppo della cooperazione e di altre forme as-  
sociative nel settore agricolo, ai vari livelli, dalla fase di produzione a quella di mercato, anche realizzando opportu-  
ne integrazioni con aziende preferibilmente a partecipazione

- statale, operanti nel settore della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricolo-alimentari;
- h) presta ai produttori agricoli consulenza tecnica ed amministrativa ai fini della costituzione di cooperative e di altre forme associative ed assicura la necessaria assistenza tecnica ed amministrativa per la gestione delle medesime;
- i) presta assistenza economica e finanziaria in favore di produttori agricoli associati in cooperative ed ai consorzi fra queste nonché alle associazioni dei produttori ed alle società miste a cui l'Ente stesso partecipa;
- l) realizza impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti ed inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali e ne può assumere per non oltre cinque anni la gestione diretta nella fase di avviamento; entro tale termine la gestione deve essere affidata ai produttori interessati;
- m) su richieste approvate dal Consiglio Regionale esegue interventi diretti al superamento di gravi difficoltà o di dissesto da parte di cooperative o di altri organismi associativi, assumendo eventualmente, per non oltre cinque anni, anche la gestione di impianti e di servizi di interesse comune per i produttori agricoli;
- n) determina le modalità del coordinamento tra l'attività di ricerca e di sperimentazione degli Istituti a ciò preposti e l'attività produttiva agricola, curando, in ogni caso, il concreto utilizzo dei risultati;

- o) predispone, d'intesa con le Comunità Montane e gli altri Enti elettivi, e in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli zootecnici costituite ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, particolari interventi nel settore zootecnico al fine dell'integrale utilizzazione delle risorse anche attraverso gestioni collettive;
- p) realizza, d'intesa con la Regione e gli altri Enti elettivi interessati, iniziative promozionali di valorizzazione e di penetrazione dei prodotti agricoli pugliesi nei mercati italiani ed esteri;
- q) promuove, favorisce e partecipa ad iniziative nei settori della aquicoltura e dell'agriturismo.

Su richiesta delle Comunità Montane, degli Enti locali e degli altri organismi pubblici, l'E.R.S.A.P. presta consulenza ed assistenza in materia agricola; è tenuto a dichiarare entro venti giorni i termini entro il quale sarà soddisfatta la richiesta presentata.

#### Art. 4

La Regione attribuisce all'Ente per la sua istituzione un fondo di dotazione e stanZIA nel proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977, contributi sulle spese di funzionamento, di personale e sulle spese di natura operativa concernenti l'esercizio delle funzioni affidategli.

Alle spese per la realizzazione di opere e di impianti e l'attuazione da parte dell'Ente di specifici interventi connessi alle funzioni predette, si farà fronte utilizzando anche gli stan-

./.

ziamenti dei diversi capitoli del bilancio regionale.

Il versamento dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dei compiti e degli interventi affidati all'Ente verrà effettuato in relazione allo sviluppo delle attività sulla base di certificati da emettersi dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere una anticipazione fino alla metà dell'ammontare delle spese previste e ritenute congrue determinando - per le spese di investimento - le modalità per il graduale recupero della medesima.

La Giunta Regionale può disporre anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e di sviluppo delle attività fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa.

#### Art. 5

I consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono considerati imprese agricole, e, come tali, sono ammessi a beneficiare dell'assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria dell'Ente e dei contributi regionali previsti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione e di dotazione e per le spese di gestione.

Sono, altresì, considerate imprese agricole a tutti gli effetti le gestioni dirette di impianti collettivi da parte dell'Ente.

#### Art. 6

Le fidejussioni concesse dall'Ente, con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni dei produttori agricoli, sono ga-

./.

rantite dalla Regione nei limiti dello stanziamento annuale previsto in apposito capitolo del bilancio dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo.

Art. 7

L'Ente nell'eseguire - su richiesta degli interessati o della Regione qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali - impianti cooperativi e opere di interesse collettivo, ha titolo al riconoscimento dei maggiori costi cui va incontro, da determinarsi sulla base delle procedure e delle norme in vigore per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica..

La Regione effettuerà, quindi, il finanziamento delle opere predette in contributi e mutui, sulla base dell'originario decreto di concessione e delle varianti allo stesso apportate a seguito del riconoscimento dei maggiori oneri sopportati dall'Ente.

Art. 8

Per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera b) del precedente art. 3 della presente legge, l'Ente può anticipare le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere, previa concessione del contributo regionale; il suo credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961 n. 454.

Art. 9

I fondi espropriati o assegnati ai sensi delle leggi 12 Maggio 1950 n. 230 e 21 Ottobre 1950 n. 841, possono essere alienati esclusivamente ai seguenti soggetti indicati in ordine di preferen

./.

za:

- Coltivatore diretto o altro manuale ed abituale coltivatore della terra confinante, il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore a quella prevista dalla legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbia ottenuto nulla-osta all'acquisto da parte dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo;
- Ente Regionale di Sviluppo Agricolo che eserciti il diritto di prelazione entro 30 giorni dalla notifica da parte dell'alienante;
- Coltivatore diretto o altro manuale ed abituale coltivatore della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore a quella prevista dalla legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbia ottenuto nulla-osta all'acquisto da parte dell'Ente Regionale di Sviluppo.

Il nulla-osta al trasferimento del fondo in favore di privati acquirenti, da rilasciarsi al Presidente dell'E.R.S.A.P. costituisce condizione essenziale per la registrazione dell'atto di acquisto e per la trascrizione in favore dell'acquirente.

La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo previsto dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967 n. 379.

Art. 10

Organi dell'E.R.S.A.P. sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidnete;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

./.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di deliberazione del Consiglio regionale.

Del Consiglio fanno parte:

- a) il Presidente;
- b) n. 10 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 2/3;
- c) n. 11 membri designati dalle organizzazioni professionali, cooperative e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui n. 6 in rappresentanza delle organizzazioni professionali, n. 2 delle organizzazioni cooperative agricole, n. 3 delle organizzazioni dei lavoratori agricoli dipendenti;
- d) n. 1 membro in rappresentanza del personale dell'E.R.S.A.P., eletto dal personale stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha espressi e possono essere riconfermati.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista nei comma precedenti.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente,

./.

provvedendo fra l'altro a deliberare in merito:

- a) al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- b) alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso d'esercizio ed agli eventuali storni;
- c) ai programmi di attività ed alle iniziative per attuare finalità istitutive dell'ente nonché alla relazione annuale di attività;
- d) allo statuto dell'Ente, il regolamento di amministrazione e contabilità;
- e) al regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
- f) ai criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'Ente nell'ambito delle disposizioni regionali in materia;
- g) alla nomina, nella sua prima riunione, di due vice presidenti fra i membri del Consiglio d'amministrazione;
- h) agli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili nonché all'accensione e cancellazione di ipoteche;
- i) alla accettazione di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;
- l) alla partecipazione a società miste di cui ai punti g), i), q), del precedente art. 3 della presente legge;
- m) agli atti di straordinaria amministrazione;
- n) alle domande di concessione di acqua.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce normalmente una volta al mese e quando ne sia fatta domanda almeno da un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Centi.

./.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberato la nomina e può essere riconfermato per una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne attua le decisioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e sovrintende alla gestione dell'Ente stesso.

Il Presidente può deliberare spese di importo non superiore a 30 milioni di lire in materia non riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può anche adottare delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo a richiedere ed ottenere ratifica dal Consiglio nella prima seduta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dai due vice-presidenti secondo turni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifici incarichi ai vice-presidenti.

./.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone:

- di n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti designati, con voto limitato ad uno, dal Consiglio regionale;
- di n. 1 membro designato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
- di n. 1 membro designato dal Ministero del Tesoro.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio regionale tra i membri effettivi da esso designati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha eletto.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;
- controlla la gestione finanziaria dell'Ente e trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, una relazione sul suo andamento;
- formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al Presidente dell'Ente e della Giunta regionale;
- assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente:

./.

- a) i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri dei Comuni e della Regione, i consiglieri di altri Enti regionali e tutti coloro per i quali sussistano cause di incompatibilità o di ineleggibilità con la carica di consigliere regionale;
- b) i titolari amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Ente per contratti di opere o di somministrazione;
- c) coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente, - ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall'art. 11, lett.d) della presente legge - o da organismi e aziende dipendenti, sovvenzionato dall'Ente stesso nonché gli amministratori di tali organismi o aziende dipendenti.

Art. 17

Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

Il consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile, deve entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di consigliere dell'Ente. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 18

Le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi spe

./.

se al Presidente, ai vice-presidenti, ai consiglieri di amministrazione ed ai Sindaci revisori dei conti sono deliberate dal Consiglio regionale.

Art. 19

La vigilanza sull'amministrazione dell'Ente è di competenza della Giunta regionale e può essere esercitata, per sua delega, dall'Assessore all'Agricoltura.

Il Presidente della Giunta o per sua delega l'Assessore alla Agricoltura può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.

Inoltre, il Presidente della Giunta può disporre la esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti l'adempimento.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei membri o di una sua persistente inattività o di inefficienza dell'Ente nonostante richiami e diffide.

In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale il Consiglio regionale dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

./.

In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, di rinuncia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo sistema previsto dall'art. 11 della presente legge.

Art. 20

All'Ente è preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore generale sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegno di spesa.

Art. 21

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, eccettuate quelle concernenti l'esecuzione di iniziative previste nelle proposte annuali già approvate dalla Giunta regionale, debbono essere trasmesse in copia, entro cinque giorni, per il tramite dell'Assessore regionale all'Agricoltura, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta sottopone all'approvazione della Giunta le deliberazioni adottate del Consiglio di amministrazione salvo quelle relative alle lettere a), b), d) ed e), del precedente art.12 della presente legge, che vanno approvate sia dal

./.

la Giunta che dal Consiglio regionale.

Sono soggette al controllo di merito e diventano esecutive soltanto dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione le deliberazioni concernenti:

- a) bilancio e relative variazioni;
- b) rendiconti annuali;
- c) proposte annuali delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le finalità istitutive dell'Ente;
- d) proposte di modifiche al regolamento organico del personale;
- e) regolamento di amministrazione e di contabilità.

Le deliberazioni soggette al controllo di merito divengono esecutive se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dell'Ente.

Il decorso dei termini previsti nel comma precedenti ha inizio dalla data di arrivo delle deliberazioni all'ufficio protocollo della Presidenza.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione per l'espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla presente legge propone alla Regione, entro quattro mesi dalla nomina degli organi statutari dell'Ente, uno schema di riordino dei servizi dell'E.R.S.A.P. corredata da

./.

una pianta organica del personale da impiegare per l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e da una pianta organica del personale da impiegare nell'espletamento delle funzioni relative alle gestioni speciali di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976 n. 386.

Il trattamento giuridico del personale dell'Ente viene regolato con legge regionale.

Fino alla emanazione di nuove disposizioni di legge rimangono in vigore per il personale dell'Ente le norme che regolavano il rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente di Sviluppo di Puglia e Lucania.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione nel procedere al riordino dei servizi dell'Ente ai sensi del precedente articolo, adotterà, fra l'altro, i provvedimenti concernenti:

- la esatta ricognizione dei compiti affidati all'Ente;
- il dimensionamento dei servizi nei limiti delle esigenze operative;
- la individuazione del personale necessario sia dal lato numerico che da quello della qualifica funzionale assicurando che la maggioranza di esso sia costituito da personale tecnico.

Il personale che risulterà in soprannumero verrà messo a disposizione della Regione e della Amministrazione statale per il collocamento nei ruoli di cui all'art. 6 lett. b) della legge 22 luglio 1975 n. 382, ai sensi dell'art. 7 primo comma della legge 30 aprile 1976 n. 386.

Su tutti questi adempimenti dovrà esprimere il proprio parere la commissione mista di cui all'art. 24 della presente legge.

Art. 24

E' istituita una commissione mista per i problemi del personale nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, composta da:

- a) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse;
- b) tre delegati in rappresentanza del personale dell'Ente designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) due funzionari regionali designati dall'Assessore competente per le questioni del personale;
- d) il direttore dell'E.R.S.A.P.

La Commissione esprime parere sugli atti inerenti i problemi del personale da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.A.P. e del Consiglio regionale.

Art. 25

L'Ente ha patrimonio e bilancio propri.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dal fondo di dotazione previsto dalla presente legge, e da tutti i beni mobili ed immobili, le attività e le passività spettanti alla gestione regionale pugliese a seguito della ripartizione dei beni dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Puglia e Lucania ai sensi dell'art. 6,

terzo comma, della legge 30 aprile 1976 n. 386.

Possono concorrere all'incremento del patrimonio le donazioni di beni patrimoniali che saranno effettuate in favore dell'Ente da parte di privati o Enti pubblici.

Art. 26

Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'Ente si provvede:

- a) con il fondo di dotazione iniziale;
- b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione;
- c) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività previste da legge regionali e statali;
- d) con i proventi riscossi per servizi ed attività;
- e) con le rendite patrimoniali;
- f) con le entrate derivanti dall'alienazione di beni;
- g) con eventuali liberalità disposte da enti pubblici e da privati.

Art. 27

Per le gestioni speciali previste dall'art. 9 della legge statale 30 aprile 1976 n. 386, si redigono bilanci separati annessi al bilancio dell'E.R.S.A.P.

Da tali bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'Ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

./.

Art. 28

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il mese di ottobre per l'esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approvato il conto consuntivo dell'esercizio trascorso.

Detti bilanci, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti vanno inviati, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, all'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Art. 29

Per l'attribuzione all'Ente del fondo di dotazione sarà istituito nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 apposito capitolo recante la denominazione "Fondo di dotazione da attribuire all'E.R.S.A.P."

Per la concessione di contributi all'Ente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977, saranno istituiti nel bilancio di previsione della spesa appositi capitoli recanti le seguenti denominazioni:

- Cap. .... : "Contributi all'E.R.S.A.P. sulle spese di funzionamento"
- Cap. .... : "Contributi all'E.R.S.A.P. sulle spese per il personale"
- Cap. ;;;... : "Contributi all'E.R.S.A.P. sulle spese occorrenti di natura operativa".

;/.

Art. 30

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione Puglia dal riparto delle somme stanziare dall'art. 18 della legge 30 aprile 1976 n. 386.

Art. 31

L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia curerà la definizione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali connessi con l'attività dell'Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania che non sia stato possibile attribuire ad una delle due gestioni regionali previste dall'art. 6 della legge 30 aprile 1976 n. 386.

Eventuali oneri e benefici derivanti da tale definizione saranno ripartiti ed attribuiti d'intesa tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata.

Art. 32

La utilizzazione dei fondi rivenienti dalla ripartizione dei beni e dall'attività dell'Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976 n. 386, viene decisa dal Consiglio di Amministrazione tenendo presente la destinazione preferenziale per la ristrutturazione degli impianti e l'allestimento delle gestioni delle cooperative promosse od assistite dallo stesso Ente nel periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge.

./.

Art. 33

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 4 aprile 1976 n. 386.

Art. 34

NORMA TRANSITORIA

Qualora alla scadenza del termine del mandato del Commissario straordinario di cui all'art. 6 della legge 30 aprile 1976 n. 386 il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.A.P. non sia insediato, il Presidente della Giunta regionale su deliberazione della stessa nomina un commissario regionale per esercitare, per un periodo non superiore a tre mesi, poteri di ordinaria amministrazione onde assicurare la continuità operativa all'ex Ente di Sviluppo.

L'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.A.P. dovrà avvenire improrogabilmente entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

PASQUALE PANICO  
GIOVANNI LEUCCI  
COSIMO RAIMONDO  
GIOVANNI PAPAPIETRO  
ANTONIO SOMMA

*Giuseppe Savic*  
*Giovanni Leucci*  
*Cosimo Raimondo*  
*Giovanni Papapietro*  
*Antonio Somma*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il.....